

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Catasto

Via Gilli, 4 – 38121 Trento Tel. 0461 491616 - Fax 0461 491617 e-mail: <u>servizio.catasto@provincia.tn.it</u>

posta certificata: serv.catasto@pec.provincia.tn.it

Spett.li Uffici del Catasto

Trento, 10 OTT 2011 Prot. n. \$133-2011-588146-24.2-154-11

Oggetto: riconoscimento ruralità ex art. 7 DL. N. 70/2011 - procedura

In seguito alla presentazione di alcuni quesiti posti e di ulteriori note dell'Agenzia del Territorio si comunica quanto segue.

Premesso che tutte le domande vanno accettate e protocollate, anche a seguito degli accordi intercorsi fra la provincia e il Consorzio dei Comuni del 2010, è possibile presentare una domanda di variazione per i fabbricati rurali classificati in categoria D/10 da meno di cinque anni ai fini della dimostrazione che i requisiti erano posseduti anche precedentemente al classamento; il requisito principale è che l'edificio esistesse anche precedentemente anche se classificato in altra categoria.

Per le denunce di nuova costruzione e le domande di variazione che saranno presentate ai fini del riconoscimento della ruralità (A/6 classe R e D/10) rimane valida la procedura a favore dei Comuni di cui alla nota prot. n. 4861 del 22 dicembre 2009.

Per le cooperative, al posto dell'elenco dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci della cooperativa o dei loro consorzi, è possibile indicare o presentare un allegato con l'elenco dei soci; il legale rappresentante delle stesse dovrà ulteriormente produrre un'autocertificazione in forma libera che dovrà riportare quanto segue: "Si dichiara che i prodotti oggetto di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono conferiti in prevalenza dai propri soci che conducono i terreni a titolo di proprietà o ad altro titolo. Dichiara altresì che detti soci sono quelli riportati nell'allegato alla presente dichiarazione costituito da copia fotostatica del libro soci¹ (contenente anche i codici fiscali)".

Per i fabbricati dichiarati strumentali all'attività agricola, precedentemente all'emanazione del Decreto Ministeriale del 14 settembre 2011, mai accertati o attualmente inseriti nella categoria F11, se presente rimane valida la modulistica allegata al momento della dichiarazione; il classamento sarà effettuato tenendo conto anche di

¹ in alternativa è possibile presentare un elenco contenente i medesimi dati

quanto previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale; per queste unità non dovrà essere inserita nessuna annotazione.

Per quanto concerne i fabbricati strumentali ad una attività manutentiva, alla luce delle nuove disposizioni, si chiarisce che possono essere riconosciuti come rurali solo quelli il cui proprietario svolge la sua attività agricola su altri fondi ma effettua un'ordinaria attività manutentiva dei terreni circostanti il fabbricato utilizzando questo ultimo allo scopo; dunque fondamento per il riconoscimento della ruralità è che il proprietario svolga un'attività agricola e che utilizzi effettivamente il fabbricato per la manutenzione dei terreni circostanti come ad esempio; fienile dello sfalcio dei prati, deposito degli attrezzi e delle attrezzature.

Per questo gli Uffici dovranno programmare un'apposita attività di controllo sugli immobili già dichiarati in categoria F/10.

Dopo l'inserimento in atti delle annotazioni relative alla presentazione delle domande pervenute saranno emanate ulteriori disposizioni riguardanti le procedure e i controlli che gli Uffici dovranno operare.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il geom. Alberto Fronza, tel. 0461.491659 – fax. 0461.491617 e-mail: alberto.fronza@provincia.tn.it

arch. Ro

Distinti saluti